



Comune di Mezzomerico

Provincia di Novara

www.comune.mezzomerico.no.it

**ORGANO DI REVISIONE
REVISORE UNICO**

Verbale n. 03 del 22/01/2026

PARERE sulla costituzione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) 2026

Il sottoscritto **Dott. Davide Marro**, Revisore dei Conti del **Comune di Mezzomerico**, ricevuto in data **21/01/2026**, la **proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2026**, relativa alla costituzione del **Fondo Garanzia Debiti Commerciali 2026**;

Visto il bilancio di previsione finanziario **2026-2028**;

Visto il Documento unico di programmazione per il periodo **2026-2028**;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Presenta il seguente parere sul **Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) 2026** del Comune di **Mezzomerico** che forma parte integrante e sostanziale del seguente parere.

Strambino, 22/01/2026

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

Daide Marro
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Via Don Cignetti, 39 - 10019 Strambino (To)
Tel. 0125.739956 - Cell. 329.3355583
E-mail: daidemarrodotcom@cert.legalmail.it

Il Revisore

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato **“accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”**;
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che **“entro il 28 febbraio** dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 **“non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto**, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, **non è superiore al 5 per cento** del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”;
- lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento “gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”;

- l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 **che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti**, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, **e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica** le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”;

Verificato che:

dall'Area RGS (ex Piattaforma Certificazione Crediti) risulta la seguente situazione:

- **Stock del debito al 31/12/2024 € 0,00 (al netto IVA);**
- **Stock del debito al 31/12/2025 € 0,00 (al netto IVA);**
- **Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2025 - 26,00 gg;**

Rilevato che:

- l'ente **ha rispettato l'obbligo del contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2024 all'esercizio 2025**, essendo l'ammontare dello stock del debito dell'anno 2025 di € 0,00, pari a quello dell'anno 2024;
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a - **26,00 gg** da Area RGS, quindi, **negativo**;
- l'ente ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ha trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Esprime parere positivo, prendendo atto che:

1. non sussistono le condizioni per l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2025, così come disposto dall'art 1, comma 862.
2. L'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'esercizio 2026.

Torino, 22/01/2026

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

Davide Marro
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Via Don Cignetti, 39 - 10019 Ivrea (TO)
Tel. 0125.739956 - Cell. 329.3355583
E-mail: davidemarrodotcom@vent.legalmail.it

